Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE "F"
I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
E
REATI TRANSNAZIONALI.

MATRICE DEL DOCUMENTO		
Adottato dall'Amministratore Unico	Data	Firma

INDICE

PARTE SPECIALE F **3**

1. Premessa. **3**
1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale 3
1.2. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York 3
1.3 La legge 16 marzo 2006 n. 146. 4

2. Rinvio al catalogo dei reati presupposto **5**

3. Funzioni coinvolte **5**

3. Procedure e programmi applicabili **5**

4. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione. **6**

5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza. **6**

PARTE SPECIALE F

* * *

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto) e reati transnazionali.

1. Premessa.

L'art. 25 *quater* (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*".
La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati dalla cui commissione possa conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

1.2. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Il richiamo operato dall'art. 25 *quater* a tale disposizione tende ad evitare lacune, mediante il rinvio ad atti internazionali. Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25 quater del Decreto e trattati nella presente Parte Speciale, si prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e patrimoniali, nonché l'applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare:

A) Si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la **sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote**; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la **sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**.

B) Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra indicati, si applicano le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non inferiore ad un anno: 1)l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4)l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

1.3 La legge 16 marzo 2006 n. 146.

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale "*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*"

Per "*gruppo criminale organizzato*", ai sensi della Convenzione, si intende "*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine*

di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

2. Rinvio al catalogo dei reati presupposto

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti da reato di cui alla presente Parte Speciale si rinvia alla lettura estesa dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto) e reati transnazionali di cui all'art. 24-quater del D.Lgs. 231/2001 che devono essere contemplati anche tenendo conto della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), oltre che della fattispecie associativa.

3. Funzioni coinvolte

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili sopra riportate:

- ✓ Amministratore Unico;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Direttore Tecnico;
- ✓ Responsabile Amministrativo.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di criminalità organizzata, raggruppate per macro - categorie:

- ➢ Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie;
- ➢ Selezione dei fornitori e consulenti;
- ➢ Selezione dei Partner d'affari.
- ➢ Acquisto di beni e servizi;
- ➢ Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie.

3. Procedure e programmi applicabili

In relazione alle attività sensibili deve esser fatto divieto di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con soggetti di cui sia conosciuta, o di cui si abbia il fondato sospetto, l'appartenenza ad organizzazioni criminali internazionali o che comunque operino al di fuori della legalità.

Di seguito si evidenziano gli atti societari e le procedure aziendali vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati *de quibus* ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate:

ELENCO PROCEDURE CHE FORMALIZZANO RUOLI E RESPONSABILITÀ COINVOLTI NELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE
Procedura processo di identificazione del fornitore; dovranno esser presi in considerazione i seguenti fattori: **a. economicità in termini di rapporto qualità/prezzo;** **b. affidabilità nelle tempistiche di esecuzione;** **c. modalità e tempi di pagamento accettato;** **d. struttura aziendale e capacità tecnico/produttive;** **e. disponibilità di struttura post-contratto;** **numero di non conformità ricevute.**

Analisi dichiarazioni della Società ed attestati e/o certificazioni possedute.
Analisi assunzioni del personale.
Analisi contratti.
Analisi delle transazioni finanziarie.

4. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione.

Per quanto riguarda tutte le attività sensibili sopra elencate, si richiamano i principi generali di controllo attinenti la **segregazione delle attività, norme/circolari, poteri di firma e poteri autorizzativi e la tracciabilità.** Con riferimento ai principi specifici di controllo si rimanda a quanto già descritto nella sezione dedicata ai Delitti di Criminalità Organizzata, ove applicabile.

In aggiunta, al fine di prevenire l'involontario coinvolgimento della Società nel finanziamento di soggetti legati ad attività terroristiche, si raccomanda la periodica consultazione delle c.d. "*Liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale*" al fine di appurare l'identificazione delle controparti in affari e rilevare ex-ante eventuali nominativi sospetti.

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), si richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili, che costituiscono parte integrante del Modello. Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Con riferimento ai principi specifici di comportamento da osservare nello svolgimento delle attività sensibili, si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo dedicato ai Delitti di Criminalità Organizzata e, nel caso in cui il reato abbia il carattere della transnazionalità, a quelli delineati nella sezione dedicata ai Delitti con finalità di Terrorismo in quanto applicabili. Inoltre, il personale che gestisce rapporti con persone coinvolte in procedimenti penali è tenuto a comportarsi conformemente alle prescrizioni legislative vigenti ed ai principi richiamati nel Codice Etico, astenendosi dall'attuare comportamenti che possano integrare il reato di intralcio alla giustizia in ambito transnazionale.

Nello specifico, è tassativamente vietato porre in essere qualsivoglia condotta per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Società.

La Società, inoltre, vieta espressamente di effettuare bonifici verso società operanti il Paesi "black list". Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati informatici e dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
• **Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili;**
• **audit periodici sui fornitori aziendali, in particolare se Extra UE;**
• **audit in merito alle movimentazioni bancarie.**

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire all'Amministratore Unico di Berna Engineering S.r.l., al quale compete ogni decisione in merito alle sanzioni irrogabili.